

<p style="text-align: center;">DIREZIONE GENERALE</p>	<div style="text-align: center;">  <p>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO</p> </div>	<p>N° Protocollo:.....</p>
--	---	---

**OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI SU EMERGENZA COVID-19 -
ATTUAZIONE ART 87 D.L. 18 DEL 17 MARZO 2020**

DIRETTIVA N. 8 DEL 19.03.2020

Solo via email

A TUTTI I SIGG DIRIGENTI

A TUTTI I SIGG TITOLARI DI PO

e, p.c. AL SIG COMMISSARIO STRAORDINARIO

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

LORO SEDI

FACENDO SEGUITO alle direttive n. 3/2020 e n. 7/2020;

VISTO l'art.87 del D.L. 17 marzo 2017, il quale così dispone ai primi tre commi:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali

possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

SI DISPONE

1) ONERARE i Dirigenti dell'attuazione dell'art 87, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, relazionando a questa Direzione Generale in merito ai provvedimenti adottati e trasmettendone copia alla PO "Risorse Umane".

2) GARANTIRE, ai sensi della direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 2/2020, l'attività di presidio dei propri settori da parte dei Dirigenti, secondo le modalità organizzative ritenute dagli stessi più idonee.

Il Segretario/Direttore Generale
Dott.ssa Caterina Maria Moricca

